



COMUNE DI OZZERO

PROVINCIA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 15 in data 27.06.2012 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012.-DETERMINAZIONE E VARIAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - ANNO 2012.- MODIFICA DEL "REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF".-

L'anno **DUEMILADODICI** addi **VENTISETTE** del mese di giugno alle ore **18:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CHIODINI WILLIE	Presente	ARIOLI DANIELA	Assente
GALLI ALVARO LUIGI	Presente	CELARIO PIERLUIGI	Presente
POSLA SIMONA	Presente	INVERNIZZI PIETRO	Presente
BERGAMINI RENATO	Presente	TRIVELLA ROBERTO	Presente
DAMIANI DELOR LORIS	Presente	TEMPORITI ANNA	Assente
MEDICI SELENA	Assente	SCEVOLA GIORGIO BRUNO	Assente
FONTOLAN MARCO	Presente		

Totale presenti: **9**

Totale assenti: **4**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CHIODINI WILLIE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

introduce il punto all'ordine del giorno ed espone che l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef relativamente all'esercizio finanziario 2012 è stata aumentata dallo 0,4% allo 0,6%, ma è stata introdotta l'esenzione per i redditi fino a 7.500,00 euro. Conseguentemente è stato modificato il Regolamento.

Il Consigliere Trivella chiede se l'aumento dell'aliquota è dovuto ad esigenze di cassa del Comune, visto che l'anno precedente la scelta era stata di lasciare invariata l'aliquota.

Anche il Capogruppo Consigliere Invernizzi si associa alla richiesta ed inoltre chiede se sia quantificabile in termini monetari il maggior gettito che deriverà al Comune dall'aumento dell'aliquota.

Il Sindaco risponde che certamente la scelta di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale è dipesa dal momento storico particolarmente difficile che stiamo attraversando e dalla necessità di assicurare gli equilibri di bilancio. Il maggior gettito è stimato in euro 105.000,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e) del D.lgs 267/2000, occorre determinare, per l'esercizio 2011, le tariffe e le aliquote di imposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 142 della Legge 27/12/2006 n.296;

PREMESSO :

- che il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, successivamente modificato dalla Legge 13/5/1999 n. 133 e dalla Legge 21/11/2000 n. 342 ha istituito l'addizionale provinciale e comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n 5 dell'08/03/2001 si istituiva per l'anno 2001 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura dello 0,2 %
- che con propria deliberazione n.20 del 20/06/2012 è stata determinata l'aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2011 nella misura dello 0,4 per cento;
- **VISTO** il vigente Regolamento comunale sulla disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2007 e modificato con deliberazione di C.C 26 del 20/06/2011;

CONSIDERATO :

- che l'art. 1, comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone che, con riferimento all'addizionale comunale I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1 comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n.93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, confermata poi dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2012, n.220 ;
- che il summenzionato articolo del Decreto legge 138/2011 dispone che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'art. 1 del Dlgs 360/1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

- che l'art. 1, comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilito da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione,
- che il sopramenzionato art. 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone che:
 - le deliberazioni tariffarie e tributarie anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
 - che in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO che con Decreto Ministero Interno del 21/12/2011 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato prorogato al 31/03/2012;

DATO ATTO che l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilanci di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali è differito al 30/06/2012;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale **n. 33 del 07/06/2012** esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato proposto di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale (IRPEF) imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dello 0,6 per cento, con esenzione totale per i redditi fino a € 7.500,00, annui;

RITENUTO:

- che per far fronte ad imprescindibili esigenze di bilancio, anche alla luce della progressiva riduzione dei trasferimenti dei fondi statali, appare necessario aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ;
- che si deve tuttavia tenere conto delle attuali difficoltà economiche dei contribuenti titolari dei redditi più bassi, introducendo pertanto una soglia di esenzione del pagamento dell'addizionale comunale, per i redditi fino ad € 7.500, (settemilacinquecento/00),

VISTO l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 Dicembre 2001 n. 488, che dispone che i regolamenti sulle entrate anche se adottati successivamente, purchè entro il termine fissato per l'approvazione di bilanci, hanno comunque effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, modificare l'art. 5, comma 2, e l'art. 8 del vigente regolamento comunale I.R.P.E.F. così come previsto dall'art. 1 comma 142/144 della legge 296 del 27/12/2006 Legge Finanziaria 2007, al fine di poter effettuare l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale sull'I.R.P.E.F.;

RITENUTO, pertanto, necessario per assicurare gli equilibri di bilancio e realizzare gli obiettivi programmatici dell'Ente, tenuto altresì conto della particolare situazione economico-sociale esistente nel Comune, di aumentare per l'anno 2012 l'aliquota dell'opzionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dello 0,2 per cento fissandola quindi allo 0,6 per cento con esenzione dei redditi fino ad € 7.500,00;

VISTO l'allegato parere , espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con voti 7 favorevoli e 2 astenuti (Cons. Invernizzi e Trivella), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di avvalersi, per i motivi sopra indicati che si intendono qui integralmente riprodotti e trascritti , della facoltà di aumento dell' aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) fissando pertanto l'aliquota **nella misura annua di 0,6 per cento**;
2. di stabilire un' esenzione totale del pagamento dell'addizionale comunale per i redditi annui fino a € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00);
3. di dare atto pertanto che, con effetto dal **1 Gennaio 2012**, la nuova aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura dello 0,6 per cento con esenzione totale per reddito lordo complessivo annuo fino a € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00);
3. di approvare conseguentemente le modifiche, così come previsto dall'art. 1 legge 296 del 27/12/2006, dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 8 del "Regolamento Comunale I.R.P.E.F" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, nel seguente modo:

art. 5 comma 2 (Testo vigente)	Art. 5 comma 2 Testo modificato
2. La percentuale dell'aliquota addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata a partire dal 1 gennaio 2011 nella misura dello 0,4 per cento . Per gli anni successivi in caso di mancata adozione della deliberazione è confermata la percentuale dell'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.	2. La percentuale dell'aliquota addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata a partire dal 1 Gennaio 2012 nella misura dello 0,6 per cento . Per gli anni successivi in caso di mancata adozione della deliberazione è confermata la percentuale dell'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.
ART.8 COMMA 1(TESTO VIGENTE)	art. 8 comma 1 (Testo modificato)
1. Ai sensi dell'art.1 della legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142 lett. b) il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.	E' disposta l'esenzione totale del pagamento dell'addizionale comunale per i redditi annui fino a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

4. di dare atto che a norma dell'art. 53 comma 16 della legge 388/2000 come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 488, le modifiche apportate citato "Regolamento Addizionale Comunale I.R.P.E.F, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione e pertanto dal 01 gennaio 2012.

5. di allegare alla presente il Regolamento Comunale I.R.P.E.F. con le modifiche apportate e soprarichiamate, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
6. di dare atto, altresì che il Regolamento di cui al presente atto verrà sottoposto alla disciplina dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale.
7. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti previsti per la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul sito www.finanze.it, così come disposto dall'art. 1 comma 142 della legge Finanziaria per l'anno 2007 con le modalità prescritte dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31/05/2002;
8. di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale .

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti 7 favorevoli e 2 astenuti (Cons. Invernizzi e Trivella), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

**COMUNE DI OZZERO
PROVINCIA DI MILANO**

REGOLAMENTO

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 29/03/2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 20/06/2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N DEL 2012

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di **OZZERO**, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di **OZZERO**, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative .

Art. 5
Determinazione dell'aliquota

1. La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. a) della legge n. 296 del 27/12/2006;

2 L. La percentuale dell'aliquota addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata a partire dal **1 gennaio 2012** nella misura dello **0,6 per cento**.
Per gli anni successivi in caso di mancata adozione della deliberazione è confermata la percentuale dell'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.

3.La deliberazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito internet.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato direttamente al comune di OZZERO attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge n. 296 del 27/12/2006.

2. I versamenti in acconto e saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.lgs n. 306/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della deliberazione di cui all'art. 5 comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Art. 8
Esenzioni

1.E' disposta l'esenzione totale del pagamento dell'addizionale comunale per i redditi annui fino a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

Art. 9
Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del settore Finanziario.

Art. 10

Rinvio-Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.
3. Si fa rinvio alle disposizioni di legge nel tempo vigenti per quanto attiene l'efficacia delle eventuali modifiche al presente regolamento disposte nel corso dell'esercizio finanziario ma entro i termini stabili per l'approvazione del relativo bilancio annuale di previsione.

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012.-DETERMINAZIONE E VARIAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - ANNO 2012.- MODIFICA DEL "REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF".-

P A R E R I P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BARONI LUIGI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO BARONI LUIGI

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CHIODINI WILLIE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **16/07/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 01/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesata deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/07/2012 al 31/07/2012.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
